Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 21 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 8 luglio 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 ottobre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Elter Marco, fu Giulio.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 11 novembre e Roma 1° dicembre 1938-XVII (registrati al Controllo generale addì 15 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 55), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 14 marzo 1926 e 7 dicembre 1931, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Mazzucchelli Angelo, fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri 23 luglio 1937-XV (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 16 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Mulas Salvatore Angelo, fu Antonio.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 11 novembre 1938-XVII e Sant'Anna di Valdieri 21 luglio 1938-XVI (registrati al Controllo generale addì 15 dicembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 55), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 ottobre 1904 e 12 febbraio 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Raspagliesi Gaetano, fu Domenico.

(2734)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2285.
Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Ivrea e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Ivrea a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è dalla stessa data riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Ivrea visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 54. — MANCINI

Statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Ivrea.

Art. 1.

La Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Ivrea ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta dei corsi completi di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, la Scuola oltre a godere dei beni mobili e immobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 61.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Il Comune provvede pure al personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrszione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Ivrea;

c) di un rappresentante della provincia di Aosta;

d) del direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con una somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi della Scuola quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per la esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza tecnica è accordata agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente, i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

DELLA REGIA SCUOLA TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE DI IVREA

Numero dei corsi della scuola: Un corso completo.

Direzione con l'obbligo dell'insegnamento (grado 7°).

N. 4 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

Personale direttivo ed insegnante

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*: N.	Posti di ruolo nel gruppo *A*: Ruolo e grado	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Nelle due classi della scuola.
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzione di commercio e pratica commerciale.	1	Id.	—	Id.
4. Scienze naturali e fisica, Merceologia.	1	Id.	—	Id.
5. Seconda lingua straniera	1	Id.	—	Id.
6. Prima lingua straniera .	—	—	1	Id.
7. Calligrafia	—	—	1	
8. Stenografia	—	—	1	
9. Dattilografia	—	—	1	
10. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2286.

Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Pavia e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Pavia a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è dalla stessa data riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Pavia visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 55. — MANCINI

Statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Pavia.

Art. 1.

La Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Pavia ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. A termine degli studi la scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta dei corsi completi di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 61.000 e dell'importo della quota di caro-viveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Il comune provvede pure al personale di segreteria e di servizio.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pavia;

c) di un rappresentante della provincia di Pavia;

d) del direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico ed in ogni altra mansione o circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi della scuola, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XVII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra e della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno.

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma secondo dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DELLA REGIA SCUOLA TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE
DI PAVIA

Numero dei corsi della scuola: **Un corso completo.**

Direzione con l'obbligo dell'insegnamento (grado 7°).

N. 4 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

Personale direttivo ed insegnante

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista.	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Nelle due classi della scuola.
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzione di commercio e pratica commerciale.	1	Id.	—	Id.
4. Scienze naturali e fisica, merceologia.	1	Id.	—	Id.
5. Seconda lingua straniera	1	Id.	—	Id.
6. Prima lingua straniera	—	—	1	
7. Calligrafia	—	—	1	
8. Stenografia	—	—	1	
9. Dattilografia	—	—	1	
10. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 831.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania il 13 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 13 febbraio 1939:

a) Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con Protocollo di firma;

b) Accordo in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Accordo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Germanico* hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I seguenti prodotti germanici saranno all'importazione in Italia ammessi al trattamento doganale qui appresso indicato, salvo l'osservanza delle condizioni rispettivamente per essi previste:

Voce della tariffa doganale italiana	PRODOTTI	Dazio lire per quintale
ex 98 *a*) 2	Crauti, compresi quelli di rape, provenienti dal distretto di Karlsbad, con certificato di origine delle competenti Corporazioni agricole-forestali.	11 —
ex 103	Acque minerali:	
ex *a*)	naturali, medicinali:	
	di Karlsbad, Marienbad, Franzesbad	11 —
	altre:	
ex *b*)	Mattoni, Biliner e Krondorfer . .	22 —
ex 547	Il vasellame di terracotta, conosciuto sotto il nome di « Vasellame di Znaim » prodotto nel distretto di Znaim, decorato o no, della specie dei campioni depositati, è ammesso al dazio ridotto di L. 27,50 il quintale, fino alla concorrenza di quintali 750 all'anno, a condizione che l'origine di esso sia dimostrato da un certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio e Industria.	

Art. 2.

Allo stesso trattamento previsto all'articolo precedente per la voce ex 98 *a*) 2 e sotto l'osservanza delle stesse condizioni, saranno ammessi i crauti, compresi quelli di rape, originari e provenienti dal distretto di Stoccarda (Filderkraut).

Art. 3.

Il presente Accordo addizionale fa parte integrante del Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925. Esso sarà ratificato ed entrerà in vigore il 10° giorno dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Berlino.

I due Governi lo applicheranno tuttavia in via provvisoria a partire dal 1° marzo 1939.

Fatto a Roma, in lingua italiana e tedesca, in doppio originale, il 13 febbraio 1939.

CIANO

MACKENSEN
CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Zusatzabkommen zum deutsch-italienischen Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 31 Oktober 1925

Die *Deutsche Regierung* und die *Italienische Regierung* haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1.

Die folgenden deutschen Waren werden bei der Einfuhr in Italien zu der daneben bezeichneten Zollbehandlung zugelassen, unbeschadet der Beobachtung der für sie besonders vorgeschriebenen Bedingungen:

Ital. Zolltarif-Nr.	WARE	Zoll in lire je 100 kg.
aus 98 *a*) 2	Sauerkraut, solches aus Rüben inbegriffen, aus dem Bezirk Karlsbad, mit Ursprungszeugnis der zustandigen land=und forstwirtschaftlichen Korporation.	11 —
aus 103	Mineralwässer:	
aus *a*)	natürliche, zum Heilgebrauche:	
	aus Karlsbad, Marienbad, Franzensbad.	11 —
aus *b*)	andere:	
	Mattoni, Biliner und Krondorfer.	22 —
aus 574	Das im Bezirke Znaim erzeugte, unter dem Namen « Znaimer Geschirr » bekannte Geschirr aus gebranntem Ton, verziert oder nicht, nach Art der hinterlegten Muster, wird bis zu einer Menge von 750 dz järlich zum ermässigten Zolle von 27,50 Lire für 100 kg unter der Bedingung zugelassen, dass seine Herkunft durch eine von der zustandigen Industrie=und Handelskammer ausgestellten Bescheinigung nachgewiesen wird.	

Artikel 2.

Zu der gleichen Zollbehandlung wie im vorgergehenden Artikel bei der Tarifnummer aus 98 *a*) 2 und bei Beachtung der gleichen Bedingungen, wird Sauerkraut, solches aus Rüben inbegriffen, zugelassen, das aus dem Gebiete von Stuttgart stammt und herkommt (Filderkraut).

Artikel 3.

Dieses Zusatzabkommen stellt eine Bestandteil des deutsch-italienischen Handels-und Schiffahrtsvertrages vom 31. Oktober 1925 dar. Es soll ratifiziert werden und tritt am 10. Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, der in Berlin stattfinden wird.

Die beiden Regierungen werden es indessen vom 1. März 1939 ab vorläufig anwenden.

Unterzeichnet in Rom, in deutscher und italienischer Sprache, in je zwei Urschriften am 13. Februar 1939.

MACKENSEN
CLODIUS

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocollo di firma all'Accordo addizionale del 13 febbraio 1939 al Trattato di commercio e navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925.

Alla voce n. 574 della tariffa doganale italiana.

I campioni depositati in base all'Accordo addizionale del 1° marzo 1924 al Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca del 23 marzo 1921, valgono anche per l'esecuzione delle stipulazioni odierne.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 13 febbraio 1939.

CIANO — MACKENSEN
CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Zeichnungsprotokoll zum Zusatzabkommen vom 13 Februar 1939 zum deutsch-italienischen Handels-und Schiffahrtsvertrag vom 31 Oktober 1925.

Zu Nr. 574, des italienischen Zolltarifs.

Die Muster, die auf Grund des Zusatzübereinkommens vom 1. März 1924 zu dem Handels-und Schiffahrtsvertrag zwischen dem Königreich Italien und der Tschechoslowakischen Republik vom 23. März 1921 hinterlegt worden sind, gelten auch für die Durchführung der heutigen Vereinbarungen.

Unterzeichnet in Rom, in deutscher und italienischer Sprache, in je zwei Urschriften, am 13. Februar 1939.

MACKENSEN — CIANO
CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accordo fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Germanico* riconoscendo la necessità di fissare dei principi per l'importazione di prodotti farmaceutici ed in particolare di specialità medicinali dalla Germania in Italia e dall'Italia in Germania, tenuto conto delle disposizioni di polizia sanitaria, in sostituzione delle prescrizioni contenute nello scambio di note 7 maggio 1928 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano è d'accordo che i prodotti farmaceutici e le specialità medicinali di origine e provenienza germanica possono essere introdotti liberamente in Italia con l'osservanza delle prescrizioni e condizioni previste dalla legislazione italiana.

Art. 2.

Il Governo germanico è d'accordo che i prodotti farmaceutici e le specialità medicinali di origine e provenienza italiana possono essere introdotti liberamente in Germania con l'osservanza delle prescrizioni e condizioni previste dalla legislazione germanica.

Art. 3.

In linea generale i medicinali importati da uno dei due Paesi nell'altro non saranno sottoposti a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai medicinali di produzione nazionale.

Art. 4.

I sieri, vaccini, virus, tossine, i prodotti biologici ed affini ed i prodotti opoterapici sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni di legge che sono o saranno in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Art. 5.

Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto di vietare, in casi eccezionali, se la tutela della sanità pubblica lo richiedesse, l'importazione di singoli prodotti, che formano oggetto del presente Accordo, con l'obbligo però in tal caso di darne comunicazione all'altra Parte contraente, prima del rilascio del divieto d'importazione.

Art. 6.

Specialità medicinali potranno essere ammesse all'importazione limitatamente alle *cliniche,* dietro autorizzazione dell'autorità sanitaria centrale e prima della registrazione; l'autorizzazione sarà concessa nel più breve termine possibile.

Art. 7.

Le domande di registrazione dovranno essere evase entro un termine di sei mesi; in caso di rifiuto dovranno essere rese note al richiedente le ragioni della negata registrazione.

Art. 8.

Alle ditte germaniche, rispettivamente al loro rappresentante in Italia, viene concesso un termine di un anno, dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo, per la presentazione delle domande di registrazione delle specialità medicinali di origine e provenienza germanica che si trovano attualmente sul mercato italiano.

Finchè non intervenga la decisione in merito ad una domanda di registrazione, la specialità medicinale stessa non sarà sottoposta al alcuna limitazione.

Art. 9.

Il presente Accordo sarà ratificato. Le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile a Berlino. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche. Nondimeno sarà applicato provvisoriamente a partire dal 15 marzo p. v. Esso si applicherà anche ai Possedimenti ed alle Colonie italiane e sarà valido fino a quando resta in vigore il Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 31 ottobre 1925.

Fatto a Roma, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, il 13 febbraio 1939.

CIANO — MACKENSEN
CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 832.
Provvidenze per il finanziamento degli ammassi volontari dei prodotti agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 9, 14 e 17 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario, sono rese applicabili agli ammassi di altri prodotti, gestiti dai Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni costituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, che ne siano stati previamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo avvenuto l'assorbimento dei Consorzi suddetti nei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura istituiti a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, le disposizioni contenute nel presente articolo saranno applicabili alle sezioni dei Consorzi provinciali, corrispondenti al ramo di attività dei Consorzi preesistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 833.
Approvazione dell'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 31 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Danimarca il 31 dicembre 1938.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1939.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois*, animés du désir de développer les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les marchandises d'origine italienne seront admises à l'importation en Danemark dans les limites des contingents indiqués dans la liste I ci-annexée.

Art. 2.

Les marchandises d'origine danoise seront admises à l'importation en Italie dans les limites des contingents indiqués dans la liste II ci-annexée.

Art. 3.

Les contingents indiquées dans les listes I et II sont établis pour l'année 1939 et seront octroyés en raison de 50 % pour chaque semestre, exception faite pour les marchandises ayant un caractère saisonnier.

Les licences d'importation seront délivrées dans le plus bref délai possible, au commencement de chaque période de répartition.

Art. 4.

Pendant la validité du présent Accord pourront être octroyés, d'entente entre les deux Gouvernements, des extra-contingents réciproques, soit pour les produits inclus dans les listes I et II, soit pour des produits qui ne figurent pas dans les listes précitées.

Art. 5.

Les versements relatifs aux échanges commerciaux prévus par les articles précédents seront réglés par la voie du comte général visé à l'art. 3 de l'Accord pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, signé à Rome le 9 juillet 1937.

Art. 6.

Dans le cas où il ressortira que le rapport entre les importations réciproques ne s'est pas maintenu dans la mesure résultant de l'application des listes ci-annexées, les deux Gouvernements se mettront d'accord en vue d'adopter, le cas échéant, les mesures aptes à rétablir le rapport susdit.

Art. 7.

Le présent Accord aura effet à partir du 1er janvier 1939 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1939.

En foi de quoi, on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 31 décembre 1938.

Pour l'Italie: CIANO

Pour le Danemark: J. O. W. KRUSE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Liste I.

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES A IMPORTER EN DANEMARK

N° des marchandises suivant la liste annexée à « la loi danoise sur le régime des devises »	MARCHANDISES	Contingents annuels (en milliers de couronnes danoises)
0505, 0520	Amandes, noix et noisettes	2.000
0517	Purée de tomates	200
0521, 0522, 0523	Fruits frais	3.700
0525	Conserves de fruits	150
0526	Cédrats en saumure, etc.	250
0529	Choux-fleurs	100
0611	Riz non décortiqué et riz en pellicules	1.200
0616	Riz mondé	
0702	Vins et spiritueux	1.000
0708	Jus de fruits, sirops, etc.	300
0805	Fils de laine	100
0809	Ficelles vernies.	20
0814	Soie naturelle et soie artificielle	200
0816	Fils de soie naturelle et de soie artificielle.	1.000
1002	Toiles à voile et à bâche	200
1003	Textiles.	1.000
1007	Chapeaux et bonnets, etc	200 (1)
1008	Rognures de feutre, capelines	125
1018, 1019	Bas et chaussettes de coton, rayon, mixtes, etc.	100
1422	Huile d'olive.	100
1501	Pneus pour automobiles et motocyclettes	400
1502	Pneus pour bicyclettes.	25

(1) Dont Cr. 50.000 uniquement pour chapeaux en feutre de poil.

N° des marchandises suivant la liste annexée à « la loi danoise sur le régime des devises »	MARCHANDISES	Contingents annuels (en milliers de couronnes danoises)
1504	Essences de matières odorantes	60
1508	Autres articles en caoutchouc.	75
ex 1611	Pipes.	150
ex 1611	Meubles.	125
1809	Papier transparent (cellophane)	10
1814	Feuilles de magnolia, pommes de pin	50
2113	Articles chémo-techniques	50
2115	Sulfate de baryum	25
2120	Articles chémo-techniques exempts de droit de douane d'entrée	30
2218	Marbres.	250
2604	Automobiles	300
2613	Pellicules sensibilisées.	20
ex 2614	Réveils	10
2616	Pièces de rechange pour automobiles	50
2631	Machines à écrire	70
2633	Instruments de musique	10
	Marchandises dont l'importation est libre	775
	Marchandises diverses.	750 (1)

(1) Dont Cr. 50.000 pour bananes de Somalie.

Liste II.

LISTE DES MARCHANDISES DANOISES A IMPORTER EN ITALIE

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels (en millier de lires)
4-8	Bovins	10.200
19 a)	Viandes de boeuf	
20 b)	Jambons et langues de porc en boites	250
26 b), 27	Lait condensé et lait en poudre	40
ex 31	Caséine textile	1.600
33	Truites (y compris celles d'élevage destinées à la répopulation)	1.000
33	Poissons frais	800
34 a) 2	Baccalà	20.800 (1)
70 d)	Flacons d'avoine	30
105	Bière	25
110, 111	Eau-de-vie et liqueurs	50
ex 125 h)	Huile de soya	300
ex 125 h) ex 790	Colorants pour beurre et pour fromage	40
127 b), 137 a) 2	Suif et graisses animales pour l'industrie	475
317	Clous pour fers à cheval	50
ex 328	Bidons à lait et autres articles d'acier étamé pour laiterie	50
369 c)	Ouvrages ornementaux en bronze	15
379 a)	Plomb et ses alliages en saumons pour l'imprimerie	525
382	Ouvrages ornamentaux en plomb (disco)	5
385	Ouvrages ornamentaux en étain	15
396, ex 466	Moteurs Diesel avec accessoires et pièces de rechange	2.500
ex 418, ex 433, ex 434, ex 453, ex 460, ex 567	Machines pour ciment, machines à chaux avec accessoires et pièces de rechange	2.300 (2)

(1) Dont Lit. 4.000.000 réservées au baccalà d'origine islandaise. — (2) A valoir aussi pour l'Empire, les Possessions et les Colonies Italiennes.

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels (en milliers de lires)
421, ex 466	Centrifuges pour huiles et pièces de rechange	75
422, 431	Ecrémeuses, machines et pompes de laiterie	150
426, 427, 466	Machines pour chaussures et pièces de rechange	125
437	Machines frigorifiques, machines et appareils pour la fabrication des crèmes glacées et pasteurisateurs et chaudières pour installations à fondre les graisses	150
447, 453	Moteurs électriques de pont et treuils pour navires (1)	350
466	Pièces de rechange	100
ex 565	Cryolithe	8.000
ex 565	Cailloux ronds de silex	50
577	Faïence	15
578	Porcelaines artistiques	20
718	Acides gras	2.000
ex 781 a)	Pancréas	500
ex 781 a)	Lécithine	50
ex 782	Insuline	200
796 c)	Peintures pour navires	60
798	Emaux et vernis de laque	80
803 b)	Colle de poisson chimigraphique	25
805	Cuirs et peaux bruts, salés	2.500
800 b) 2	Peaux de veau	20
918	Avoine pour semence	300
924 a)	Semences de champ	200
924 b)	Semences potagères et de jardin	100
936	Caillettes, caille-lait	200
937	Présure	125
938 b)	Boyaux salés	1.000
	Autres marchandises non dénommées dans la présente liste	3.075

(1) Contingent à octroyer sur la requête des chantiers de constructions maritimes.

REGIO DECRETO 25 marzo 1939-XVII, n. 834.

Aggiornamenti al regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Vista la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra, quale risulta modificata dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1731, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2231;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176, che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, quale risulta modificato dal R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1791;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *c*) dell'art. 27 del regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15 giugno 1933-XI, n. 1176, è sostituita dalla seguente:

« *c*) gli enti pel funzionamento dei quali sono ammesse esonerazioni dal servizio alle armi, ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1249 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 28 del predetto regolamento è sostituito dai seguenti:

« Il progetto di mobilitazione degli enti di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente determina quanto è indicato nei precedenti nn. 2 e 3 ed inoltre designa anche le persone che debbono essere chiamate a sostituire i dirigenti richiamati alle armi delle associazioni sindacali unitarie aderenti alle confederazioni nazionali e giuridicamente riconosciute.

« Il progetto di mobilitazione degli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente determina quanto indicato nel precedente n. 3 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 35 del predetto regolamento è sostituito dai seguenti:

« In tempo di pace la precettazione è predisposta solamente dalle autorità di cui ai primi tre commi dell'art. 38 e nei riguardi dei cittadini esenti da obblighi militari o che, pur avendo tali obblighi, abbiano superato i seguenti limiti di età:

a) ufficiali nella riserva:

64 anni, se colonnelli;

60 anni, se tenenti colonnelli o maggiori;

58 anni, se capitani;

55 anni, se subalterni,

del Regio esercito o grado corrispondente della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

b) sottufficiali e militari di truppa: 45 anni se sottufficiali o militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza muniti di diploma di licenza di scuole medie di 2° grado o di laurea universitaria.

Resta fermo per le industrie di guerra quanto è disposto dal regolamento sulla esonerazione approvato con R. decreto 14 agosto 1931-X, n. 1249 ».

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'art. 43 del predetto regolamento sono sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di sottoporre, in qualunque momento, ad accertamenti sanitari, con medici di propria fiducia, i pensionati statali designati a prestare servizio alle loro dipendenze.

« Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata a visita sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 29 della legge, nonchè tutte le altre disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alla chiamata a visita ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 46 del predetto regolamento è sostituito dal seguente:

« La precettazione dei cittadini per servizi civili è subordinata all'accertamento, in tempo di pace:

a) che essi non abbiano obblighi militari;

b) che, pur avendoli, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 35 del presente regolamento;

c) che non superino il limite di età di cui all'art. 33 dello stesso regolamento;

d) che, in caso di mobilitazione, non siano già stati compresi nei richiami alle armi ».

Art. 6.

L'art. 80 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« A senso dell'art. 26 della legge, gli ufficiali indicati nell'art. 25 della legge stessa sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile qualora prestino servizio presso gli enti di cui agli articoli 27 e 78 del presente regolamento o siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 47. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Faedis (Udine), della estensione di ettari 450 circa, delimitata dai seguenti confini:

il rio Buttricut dal punto di affluenza nel Grivò fino alla sorgente, a pochi passi dall'abitato di Costalunga. Escluso questo aggruppamento di case il limite è segnato da un nuovo rio detto « Ruat » che scende nel versante opposto fino alla sua confluenza nel torrente Raschiacco, risale quest'ultimo fino alla sorgente (fonte di Valle) e da qui è segnato dal sentiero che dalla fonte di Valle, passando per la frazione di Pedrosa è diretto a Canebola. Questo sentiero forma confine fino al punto in cui taglia il costone roccioso che scende dalla vetta del monte S. Lorenzo al torrente Grivò. Da questo punto (passo di Pedrosa) fino al torrente Grivò il confine è segnato dal costone che scende diritto con parete inaccessibile dalla parte esterna, fino al torrente. Il rimanente limite, fino al punto di partenza, è dato dal torrente Grivò;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2671)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona del Trasaghis (Udine), della estensione di ettari 1618 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, il sentiero che da località Cercenaz, sul Rio Novelletta passa per stavoli Boz, quota 549 e scende sul torrente Leale, lo stesso torrente a Piè di Raused; il sentiero che parte da qui e porta agli stavoli di Piè di Raused e stavoli Colored fino all'incrocio del sentiero che porta a monte Pale Buine;

a nord, il sentiero che dal punto precedente porta al suddetto Monte Pale Buine e continua per M. Jof, quota 1071, quota 1002, Malga Bosco Canale fino a quota 1222 di M. Amola;

ad ovest, da quota 1222 di M. Amola, il confine comunale col limitrofo territorio di Pielungo fino a Forca Sclusons; da Forca Sclusons, il sentiero che porta a Malga Cuvi, il Rio Tromba fino a Cima dei Laris;

a sud, da Cima dei Laris, la Cresta di M. Flagello quota 1455, passando per la quota 1407, da M. Flagello seguendo sempre il crinale che va a Colle dei Pozzi (quota 1377) e a M. Corno (quota 1478) passando per le quote 1348 e 1397. Da M. Corno il costone che scende a quota 900, inizio del Rio Novelletta. Da tale punto il Rio Novelletta fino al punto di partenza località Cercenaz;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2670)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Cividale del Friuli (Udine), della estensione di ettari 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est, mulattiera che dalla strada Azzida-Cemur passa per l'abitato di Picon e termina sulla strada Castelmonte-Jainich;

ad ovest, strada Carraia-Madriolo e Rugo Lesa fino allo sbocco di questo nel fiume Natisone;

a sud, strada Cividale-Castelmonte ed oltre fino allo sbocco su questa della mulattiera di Picon;

a nord, fiume Natisone fino al Ponte S. Quirino e quindi strada S. Quirino Cemur fino all'immissione della mulattiera per Picon;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 4 aprile 1937 e 2 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Gemona (Udine), della estensione di ettari 250 circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, da località Glesiute a Sella Foredor il torrente Vagliato;

a est, da Sella Foredor il sentiero che porta a Cima Chiampon (quota 1542);

a nord, il crinale che dalla quota 1642 passando per quota 1703, Monte Deneal, quota 1461, quota 1009, costone della Gringhiona, termina sulla strada carrareccia a sud di S. Agnese (località Clap dell'Agnel);

a ovest, la strada suddetta che da Clap dell'Agnel va al punto di partenza, torrente Vegliato;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 giugno 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Vivaro ed Arba (Udine) della estensione di ettari 2500 circa, delimitata dai seguenti confini:

sponda sinistra del torrente Meduna, dal ponte di Colle fino al raggiungimento della strada Rauscedo-Vivaro;

strada Rauscedo-Vivaro fino a Vivaro;

strada che da Vivaro porta a Cesiol dell'Ancona, passando per Basaldella e Tesis;

strada Cesciol dell'Ancona-Spilimbergo, fino alla sponda destra del torrente Meduna;

sponda destra del torrente Meduna fino al raggiungimento della strada Arba-Colle;

strada Arba-Colle fino al ponte di Colle.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Ragusa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada privata che dalla provinciale Annunziata-Corulla-Monterosso va in contrada Donna Fiurella, con fondo valle Cava Volpe e fino alla confluenza col fiume Irminio;

ad est, fiume Irminio riva destra, dallo sbocco Cava Volpe fino al ponte sulla strada nazionale n. 115 Modica-Ragusa-Comiso;

a sud, dal ponte suddetto fino al bivio della provinciale Annunziata-Corulla-Monterosso;

ad ovest, dal tratto della provinciale Annunziata-Corulla-Monterosso al bivio colla strada privata Donna Fiurella;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ragusa, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 maggio 1938, in una zona della provincia di Ragusa, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ragusa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Ragusa, della estensione di ettari 2250 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada provinciale Santa Croce Camerina-Scicli, dall'abitato di Santa Croce fino all'incrocio della provinciale Ragusa-Marina di Ragusa;

ad est, strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, dall'incrocio della Santa Croce Scicli fino all'abitato di Marina di Ragusa;

a sud, la spiaggia del Mediterraneo, dall'abitato di Marina di Ragusa a quello di Punta Secca;

ad ovest, strada provinciale da Punta Secca e Santa Croce Camerina;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ragusa, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° giugno 1938, in una zona della provincia di Ragusa, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ragusa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Ragusa, della estensione di ettari 1860 circa, delimitata dai seguenti confini:

dalla provinciale che inizia alla stazione ferroviaria di Monterosso fino all'innesto della provinciale che conduce a Bucchieri; da questo bivio lungo la provinciale fino a Giarratana e da Giarratana, lungo la provinciale Giarratana-Monterosso fino alla stazione di Monterosso;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ragusa, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 giugno 1938, in una zona della provincia di Ragusa, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ragusa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona della provincia di Ragusa, della estensione di ettari 2335 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada statale che dalla contrada Bugilfezza (bivio Modica-Pozzallo), conduce ad Ispica fino all'innesto della strada Rosolini-Pozzallo;

ad est, da questo innesto fino al km. 2 della provinciale Ispica-Pozzallo;

a sud, da questo, lungo la consortile Puntara-Giarratana-Zacco-Santa Marta-Santa Rosalia fino all'innesto colla provinciale Bucilfezza-Pozzallo;

ad ovest, tratto di questa strada compreso tra i confini nord e sud;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ragusa, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 giugno 1938, in una zona della provincia di Ragusa, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ragusa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 750 circa, delimitata dai seguenti confini:

Bivio Massignano-strada nuova comunale per Numana sino al bivio casa De Bosis-strada vecchia comunale per Numana, La Stazione (Borgo S. Lorenzo) strada interpoderale sino all'incrocio della comunale Sirolo-Coppo, e oltre, sino al ponte sul torrente Betelico, sponda sinistra del torrente Betelico sino all'incontro con la strada comunale Camerano-Massignano sino al bivio per Ancona;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 27 aprile 1935, 25 agosto 1936, 22 giugno 1937 e 23 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 agosto 1933, 25 luglio 1934, 27 aprile 1935, 25 agosto 1936, 22 giugno 1937 e 23 aprile 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Corinaldo (Ancona), delimitata dai seguenti confini:

strada di S. Maria; strada della Croce del Termine; strada di Campolungo; strada di S. Vincenzo; strada di S. Vito e tratto di fossato di circa 300 metri sito avanti le colonie Cacciani, Crescini, Guidarelli;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° aprile 1937 e 25 aprile 1938, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Bagno a Ripoli (Firenze), della estensione di ettari 380 circa, delimitata dai seguenti confini:

dal torrente Ema, nei pressi della cava Selvaema, confine proprietà Passaglia con proprietà Branca e da qui viottola che conduce al cimitero di S. Martino. Dal cimitero di S. Martino Viale della Rimembranza fino alla strada provinciale chiantigiana. Strada provinciale chiantigiana fino all'incrocio con la strada vicinale S. Martino Valiano e seguendo detta strada fino al fosso della Farnia. Di qui limite della vigna di proprietà Frescobaldi fino all'uccellare

Nardi, rientrando nella strada S. Martino a Valiano. Strada vicinale per le Martinete fino al confine del podere Magnese 2° e seguendo detto confine fino a ricongiungersi con la strada provinciale chiantigiana. Seguendo detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale Martinete-Capannuccia e di qui al torrente Ema nei pressi della casa omonima (propr. Cappelli). Da detto punto seguendo il fosso della Cascianella fino al borro in direzione della via di Mondeggi e di qui al podere Mondeggi - muro di cinta parco della villa Mondeggi e viottola poderale passando davanti alla casa colonica di Luculia. Da questo punto strada di Mondeggi fino a Cisterna muro del podere Solicciano - Viale del Cane (propr. Villa Mondeggi) e costeggiando la cipressaia fino al torrente Ema. Torrente Ema fino al punto di partenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Sasso di Castro, comune di Firenzuola, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Emiliana nel tratto che fiancheggia l'Albergo del Sasso di Castro a venire dalla Traversa verso il Corigliaio; si prosegue poi per la Faggeta e la strada degli Zingari fino al Lagacciolo; di qui a Monterosoli e poi per il poggetto dell'Amore, La Croce, il Pianaccio, i Razzeti, la Giuncaia e la strada del Balzo fino al congiungimento con la Nazionale al punto di partenza nei pressi della Traversa;

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 marzo 1937 e 24 maggio 1938, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Beni, comune di Firenzuola (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

strada vecchia Bolognese nei pressi della Fabbrica tra il Corigliaio e la Mezzetta; mulattiera di Pian del Lago nei pressi di Monte Beni; balzo del Casino; Le Pianore fino al borro della Docciola per la fonte del Giglio fino al congiungimento con la strada vecchia Bolognese;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 marzo 1937 e 27 maggio 1938, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2655)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qual-

siasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Belluno, delimitata dai seguenti confini:

est e sud, valle Anfella;

nord, fiume Piave;

ovest, crinale e vallone Picco di Roda;

Visti i decreti Ministeriali 29 luglio 1936, 21 maggio 1937, 5 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 giugno 1935, 29 luglio 1936, 21 maggio 1937 e 5 maggio 1938, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2654)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Belluno, denominata « Aiarnola », delimitata dai seguenti confini:

a sud, lago di Selva S. Anna - Confine col comune di Auronzo-Monte di Aiarnola;

ad ovest, Monte Aiarnola-Confini col comune di Auronzo-Sorgenti del torrente Risena (quota 1896, ovest Cima Popera);

a nord, corso del torrente Risena-Sorgente di Acqua Puzza;

ad est, sorgente di Acqua Puzza-Sentiero per il lago di Campo-Quota 1260 ovest di Padola-Strada Padola lago di Selva S. Anna;

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1936, 24 maggio 1937, 11 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 giugno 1935, 31 luglio 1936, 24 maggio 1937 e 11 maggio 1938, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Varallo Sesia (Vercelli), delimitata dai seguenti confini:

ponte pensile di Crevola (quota 450) seguendo a sud la strada comunale sino a giungere a Locarno, indi seguendo il torrente Duggia, indi per il Rio Freddo ed il Rio dei Sassi sino al Monte Luvot (quota 1603) indi seguendo la linea di cresta sino al Castello di Gavala (quota 1827) e sempre in linea di cresta piegando a ovest si raggiunge la cima Denti di Valmala (quota 1811) piegando quindi a nord-ovest per la pianata delle Guglie (quota 1640) si giunge alla pianata di Sella Boero (quota 1667) indi Alpe Sella Boero (quota 1492) indi Denti di Gavala (quota 1614) discende per Alpe Meale (quota 842) raggiungendo la sponda destra del fiume Sesia, in seguito piegando a nord-est e seguendo la stessa sponda del fiume per Otra di Balmuccia, Otra Gunifola per Isola (quota 524) indi piegando decisamente verso est per Solivo, Baraggiolo (quota 452) si giunge al punto di partenza di Crevola (quota 450);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, in una zona della provincia di Vercelli, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2612)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nel territorio di Vico Canavese (Aosta), della estensione di ettari 40 circa, compreso nel cerchio che la strada carreggiabile proveniente da Alice Superiore compie biforcandosi per raggiungere Vico e Brosso ed unirsi poi a monte;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Aosta, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Foligno (Perugia), della estensione di ettari 2170, delimitata dai seguenti confini:

a tramontana, strada, parte vicinale e parte mulattiera, che da S. Cristina giunge al fosso fra Casa Cerreto e Casa Petale (sul tratto S. Cristina-Poggio di Val Topino) indi fosso predetto a monte della menzionata strada fino ad incontrare la vicinale che provenendo da Carié passa a levante della sommità del monte Faito; poscia confine di comune con Nocera Umbra fino al fosso che va da Cassignano a Le Prata;

a mezzogiorno, strada comunale Pieve Fanonica-Capodacqua a partire dal gomito della strada stessa più prossimo a casa detta del Villano fino a Capodacqua di Foligno, indi strada che da qui giunge alla frazione Fiorenzuola proseguendo sulla strada vicinale lungo la Valle Rio fino alla frazione Rio;

a levante, strada vicinale che da Rio passa alla Maestà detta dello Staffo esistente quasi a metà percorso fra Soggio e Fondi, indi strada che da detta Maestà giunge a Fondi e da qui fino al fosso della Prata raggiungendo a Km. 1 circa a valle di Cassignano per seguire tale fosso verso il basso fino al punto in cui si interseca col confine di comune Foligno-Nocera Umbra;

a ponente, strada vicinale che staccandosi dalla comunale di Capodacqua passa poco a valle della casa detta del Villano, indi poco a monte della contrada Franchillo, tocca la casa Secchialto, attraversa il Poggio S. Biagio e giunge a S. Cristina;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Perugia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 ottobre 1938, in una zona della provincia di Perugia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2657)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Pesaro (comune di Urbino), della estensione di ettari 500 circa, delimitata: dalla strada nazionale Urbino-Urbania, dal bivio della Parrocchia di S. Cipriano fino al fosso del Moruccio; da questo corso d'acqua fino alla strada consorziale della Parrocchia di S. Giovanni in Ghiaiuolo; questa strada sino al bivio di partenza della nazionale Urbino-Urbania;

Visti i decreti Ministeriale 11 giugno 1935, 7 agosto 1936, 30 aprile 1937 e 2 giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 23 luglio 1934, 11 giugno 1935, 7 agosto 1936, 30 aprile 1937 e 2 giugno 1938, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2669)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 133

del 15 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,02
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,60
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,974
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,473
Olanda (Fiorino)	10,0975
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8079
Svezia (Corona)	4,583
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	73,05
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,625
Id. Id. 5 % (1936)	93,875
Rendita 5 % (1935)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,475
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 411.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3954 — Data: 18 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Margiotta Eugenio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2512 — Data: 29 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Carlini Angelo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1999 — Data: 3 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Scalia Giuseppa fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2149 — Data: 10 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Conte Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6519 — Data: 30 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Calzolari Umberto di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1804 — Data: 30 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Montanari Giovanni di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13954 — Data: 14 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Zuliani Spartaco fu Romano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1613 — Data: 10 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Donato Costantino fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3704 — Data: 16 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Di Mola Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5116 — Data: 1° marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Bonechi Giovan Battista fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1097 — Data: 24 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Lacorte Crocifissa fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 572 — Data: 10 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Varè Vincenzo di Enrico — Titoli del Debito pubblico: una cartella consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1099 — Data: 10 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Momigliano Leone fu Isacco — Titoli del Debito pubblico: 15 obbligazioni Ferr. V. E., capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 18 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Viterbo — Intestazione: Moscino Gabriele fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: una cartella 5 per cento Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 908 — Data: 29 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ramorino Giuseppe fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: due certificati consolidato 3,50 per cento (906), rendita L. 1620,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 31 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Margariti Pietro fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 37 cartelle 5 per cento Littorio, capitale L. 19.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2837 — Data: 15 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Donzelli Rosario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4289 — Data: 11 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cinquemani Antonina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2042 — Data: 4 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Sortino Paolo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 7400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data: 5 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Direzione generale depositi e prestiti — Intestazione: Perilli Ferdinando e Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento (906), rendita L. 402,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2520)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	605597	Valenza Anna, Francesco e Giuseppe di Gaetano, minori sotto la patria potestà del padre domic. in Palermo, con usufrutto a favore di Ciofalo Antonina fu Francesco in Valenza . . L.	35 —
Redimibile 3,50 %	381300 Solo per la proprietà	Preziosi Arturo di Enrico, domic. a Genova, con usufrutto a favore di Preziosi Enrico fu Luigi . . . . »	80,50
Consolidato 3,50 %	741726 Solo per la proprietà	Franzini Luigi fu Carlo, domic. in Pavia, con usufrutto a favore di Boni Maria fu Giuseppe vedova di Franzini Giovanni, domic. a Pavia. Senza fede di Vita . . . . . . »	325,50
Redimibile 3,50 %	23751 Solo per la proprietà	Intestazione con usufrutto come la precedente . . . . . »	24,50
Id.	158897 Solo per la proprietà	Tisi Benvenuto fu Marcello, domic. in Crespino (Rovigo), con usufrutto a favore di Berti Virginia fu Gregorio vedova di Tisi Marcello, domic. in Bologna . . . . »	1.015 —
Rendita 5 %	133578	Capaccio Flora di Federico, moglie di Fortis Giuseppe, domic. in Napoli. Vincolato per dote della titolare . . . . . »	1.600 —
Consolidato 5 % P. C.	19588	Corradi Temistocle fu Giacomo, domic. a Milano . . . . »	20 —
Redimibile 3,50 %	288516	Barreri Irene fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mattio Virginia fu Antonio, vedova di Barreri Giuseppe, domic. a Pinerolo (Torino) . . . . . . »	206,50
Prestito Naz. 4,50 %	2874 5181	Lauria Maria fu Nicola in Dimaria Giuseppe, domic. in Sarconi (Potenza) . . . . »	45 — 90 —
Redimibile 3,50 %	385984	Come sopra . . . . »	140 —
Id.	304454 408050	Ajmar Gustavo fu Carlo, presunto assente, sotto la curatela di Minoli Edgardo fu Eugenio, domic. a Torino. . . . . »	490 — 84 —
Id.	183632	Stefanile Antonio fu Saverio, domic. a Nola (Caserta). Ipotecata a favore di Tortora Tommaso . . . . »	122,50
Consolidato 5 %	396086	Confraternita della Disciplina di Soriano del Cimino . . . »	120 —
Consolidato 5 % P. C.	30368	Consonni Giacomo fu Cesare . . . . »	20 —
Consolidato 3,50 %	779667 779668	Fortunato Rosa di Nicola, moglie di Lopatriello Nicola, domic. a Pisticci (Potenza). Vincolati per dote . . . . . . »	70 — 17,50
Consolidato 5 % P. C.	11028	Bartolozzi Augusto di Costantino, domic. a Camerino (Macerata) . . . . »	20 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1737)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	212403	Cappella e Congrega di Santa Caterina dei Vongolari nella chiesa di San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . L.	112 —
Id.	221496	Cappella di Santa Caterina dei Vongolari in Napoli . . . »	94,50
Id.	526914	Cappella di Santa Caterina dei Pescatori Cannucciari in San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . . »	28 —
Id.	207609	Cappella dei Pescatori Cannucciari nella chiesa di San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . . »	129,50
Id.	181666	Cappella di Santa Caterina dell'Arte dei Pescatori Cannucciari eretta nella chiesa parrocchiale di San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . . »	31,50
Id.	45485		77 —
Id.	48159		3,50
Id.	121957		56 —
Id.	619099	Viassolo Angela fu Antonio, nubile, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Zuanelli o Zoanelli Vincenza-Caterina fu Giuseppe-Maria ved. di Viassolo Antonio, domic. a Torino . . . . »	700 —
Id.	642702 (solo per la proprietà)		350 —
Redimibile 3,50 %	57501 (solo per la proprietà)	Garrone Alfredo fu Carlo, domic. a Biella (Novara), con usufrutto a favore di Dobelli Amalia fu Antonio ved. Garrone, domic. in Novara . . . . »	185,50
Cons. 3,50 % (mista)	6812	Marsiglia Luigi fu Domenico, domic. a Riccia (Campobasso) . »	35 —
Id.	6719		35 —
Id.	5869		70 —
Consolidato 5 %	254195	Paolucci Giovanni e Riniero di Luciano, minori sotto la p. p. del padre domic. a Roma, con usufrutto a favore di Lombardi Rosina di Secondo, domic. a Torino . . . . . »	1000 —
Id.	320255 (solo per la proprietà)		1000 —
Consolidato 3,50 %	617438	Marsiglia Vincenza di Leonardo, nubile, domic. in Ajeta (Cosenza), con usufrutto vitalizio a favore di Lomonaco Retina fu Pietro, moglie di Marsiglia Leonardo domic. in Ajeta . »	70 —
Id.	241996 (solo per la proprietà)	Gatti Farina Maria-Giuseppa fu Matteo, moglie di Pepe Giovanni, domic. in Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Trocchia Agnese Afrodite fu Michelangelo, vedova di Gatti Farina Matteo . . . . »	483 —
Consolidato 5 %	417561 (solo per la proprietà)	Cavazzi della Somaglia Claudia fu Gian Giacomo, minore sotto la p. p. di Dal Pozzo Virginia fu Claudio vedova di Cavazzi della Somaglia Gian Giacomo, moglie in seconde nozze di Di Policastro Camillo, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Dal Pozzo Virginia fu Claudio, vedova di Cavazzi della Somaglia Gian Giacomo, e moglie in seconde nozze di Di Policastro Camillo, domic. a Roma . . . . »	2350 —
Id.	417562 (solo per la proprietà)	Cavazzi della Somaglia Guendalina fu Gian Giacomo, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente . . . »	2350 —
Consolidato 3,50 %	316610 (solo per la proprietà)	Bianchi Giuseppina fu Giacomo, moglie di Cassanelli Gaetano, domic. a Vercelli (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Bianchi Annetta fu Giacomo, nubile, domic. a Vercelli . »	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(742)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca Antoniana, con sede in Padova, a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Monselice (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 10 giugno 1939-XVII fra la Banca Antoniana, società anonima cooperativa con sede in Padova, e la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Monselice (Padova);

Autorizza

la Banca Antoniana, società anonima cooperativa con sede in Padova, a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Monselice (Padova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2761)

Autorizzazione alla Banca Antoniana, con sede in Padova, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Vò Euganeo (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 10 giugno 1939-XVII fra la Banca Antoniana, società anonima cooperativa con sede in Padova, e la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Vò Euganeo (Padova);

Autorizza

la Banca Antoniana, società anonima cooperativa con sede in Padova, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Vò Euganeo (Padova), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2762)

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca Antoniana, con sede in Padova, nell'esercizio della filiale di Agordo (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 10 giugno 1939-XVII fra la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, e la Banca Antoniana, società anonima cooperativa con sede in Padova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Agordo (Belluno), rilevandone tutte le attività, anche immobiliari, esistenti sulla piazza e tutte le passività;

Autorizza

la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca Antoniana, società anonima cooperativa con sede in Padova, nell'esercizio della filiale di Agordo (Belluno), con le modalità stabilite nella convenzione richiamata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 30 giugno 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2763)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del concorso al posto di attuario capo per i servizi tecnici degli Istituti di previdenza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 30 novembre 1938-XVII con il quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di attuario capo (gruppo *A*, grado 6°) per i servizi tecnici degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine entro il quale dovranno pervenire le domande di ammissione;

Determina:

Il termine entro il quale le domande di ammissione al concorso predetto dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è prorogato al 31 luglio 1939-XVII.
Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2756)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.